

Codice A1811A

D.D. 8 settembre 2015, n. 2128

Ferrovia del Canavese, D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per opere di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di muri perimetrali e coperture, con ampliamento su fabbricato ubicato nel Comune di Feletto. Proprieta' Sig. CIAMBRONE Antonio.

PREMESSO CHE

il Sig. CIAMBRONE Antonio, in qualità di proprietario, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominata G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di muri perimetrali e coperture, con ampliamento per locale servizi igienici su fabbricato esistente, ubicato nel comune di Feletto, strada della Chiara 1/A, distinto al foglio 2, mappale n. 488;

contestualmente alla richiesta, il sig. CIAMBRONE Antonio, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota prot. n. 7688 255/DEF, acquisita agli atti con prot. n. 28559/A18220 del 22/05/2015, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che l'intervento oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare miglie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Feletto, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 11/11/2014 con prot. n. 104/2014;

il fabbricato esistente oggetto di richiesta di deroga, ha beneficiato di condono edilizio e, con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31/05/2013, di autorizzazione in sanatoria ex art. 60 del D.P.R. 753/80, a condizione che venissero demoliti i fabbricati identificati nella planimetria allegata con i n. 4 e 6;

in data 08/06/2015, con nota prot. n. 31069/A18220, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005.

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 08/06/2015, con nota prot. n. 31073/A18220, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 08/07/2015 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01328, acquisita agli atti con prot. n. 37571/A18220 del 13/07/2015, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

il 09/07/2015 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza del tecnico incaricato, del Richiedente e di un rappresentante del G.T.T., ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stato verificato che:

- per problemi strutturali non risulta effettuata la parziale demolizione dell'ex locale deposito già disposta con D.D. n. 61 del 31/05/2013, in quanto per garantire la stabilità del fabbricato è preventivamente necessaria la realizzazione del nuovo muro perimetrale oggetto della presente richiesta di autorizzazione;
- in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella D.D. n. 61 del 31/05/2013, risulta eseguita la demolizione dei fabbricati identificati con i n. 4 e 6 posti a ridosso della recinzione;
- esistono n. 3 muretti perpendicolari alla recinzione muraria esistente per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione in sanatoria;
- nella recinzione muraria esistente, prospiciente la sede ferroviaria, è presente una grave fessurazione che potrebbe comprometterne la stabilità;
- una porzione dell'area di proprietà è sprovvista di recinzione a confine con la sede ferroviaria;

della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

nel tratto in questione esiste in fregio alla linea ferroviaria un reliquato stradale pubblico derivante dalla chiusura dell'ex passaggio a livello n. 49;

l'intervento oggetto, ad avvenuta realizzazione delle modifiche oggetto di richiesta di deroga, ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 3, del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

l'intervento ricade su una tratta a binario unico con ipotesi di raddoppio, individuata nello stralcio planimetrico allegato al parere del G.T.T. ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, sul lato opposto rispetto al fabbricato oggetto di richiesta di deroga;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia del Canavese ed il parere favorevole del Comune di Feletto, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

la ristrutturazione del fabbricato in oggetto è finalizzata all'apertura di un esercizio di ristorazione che comporta l'affluenza da parte del pubblico all'area, e la stessa non risulta essere completamente protetta da idonea recinzione lungo il confine con la sede ferroviaria;

tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31”;

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: “Modifiche all’art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R”;

vista la Legge 241/1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l’art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli artt. 36, 40, 49, 52 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la D.D. n. 61 DB1200 del 31/05/2013;

vista la nota del Comune di Feletto prot. n. 104/2014 del 11/11/2014;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 7688 del 19/05/2015;

viste le note di questo Settore prot. n. 31069 del 08/06/2015 e n. 31073 del 08/06/2015;

vista la nota dell’U.S.T.I.F., prot. n. 01328 del 08/07/2015;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 09/07/2015;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, al sig. CIAMBRONE Antonio, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all’art. 49 alla realizzazione di opere di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di muri perimetrali e coperture, con ampliamento per locale servizi igienici su fabbricato esistente, ubicato nel comune di Feletto, strada della Chiara 1/A, distinto al foglio 2, mappale n. 488, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza e depositati in data 22/05/2015 con prot. n. 28559/A18220;

di condizionare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- demolizione di porzione dell’ex locale deposito tale che la distanza minima dello stesso dal bordo della massciata sia pari a mt. 20, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8, comma 1,

lettera a) del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R e secondo quanto già disposto con la D.D. n. 61 del 31/05/2013;

- demolizione di n. 3 muretti esistenti perpendicolari alla recinzione muraria esistente per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione in sanatoria;
- risanamento della recinzione muraria esistente prospiciente la sede ferroviaria;
- realizzazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 753/1980, di idonea recinzione a completamento dell'esistente, in prossimità della sede ferroviaria, su tutta l'area di proprietà, aventi caratteristiche conformi all'art. 52 del citato D.P.R.;

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato e l'avvenuta ottemperanza alle suddette prescrizioni.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti Trasporti e Infrastrutture
ing. Tommaso Turinetti